

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA



AREA TECNICA
SETTORE DEPURAZIONE

**Procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione
di impianto per la gestione di rifiuti con procedura ordinaria
Consorzio Industriale Provinciale dell'Ogliastra**

**Recupero dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane
e loro riutilizzo su superfici agricole come ammendanti e/o concimanti**

Progetto definitivo/esecutivo

Schema di garanzia finanziaria

Responsabile Unico di Procedimento: p. ind. ADOLFO VARGIU

Responsabile Area Tecnica: Geom. CRISTINA MULAS

Redatto da Uff. Tecnico Consortile.: Geom. Cristina Mulas - P. Ind. Adolfo Vargiu

DATA: dicembre 2017 - rev.4

scala 1:

**ALLEGATO
40**



Allegato Uno alla polizza BOZZA

Condizioni contrattuali per la polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 59/05, nonché del D.Lgs 36/03 e del D.Lgs. 133/05.

Premesso che:

1. con Provvedimento Provinciale: Determinazione n. del, rilasciato alla Società **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA** domiciliata in Via Paolo Arzu - Zona Industriale 08048 TORTOLI' - P.Iva n. 00071030910 (in seguito denominata Contraente), è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero e/o smaltimento Rifiuti, presso il sito ubicato nel Comune di TORTOLI' (OG) - Zona Industriale Baccasara;
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dal provvedimento di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di €.= (Euro,/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita in caso di escussione;
3. la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria;
4. il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. è denominato Ente garantito la **PROVINCIA DI NUORO** ;

CIÒ PREMESSO:

la Sottoscritta ABC Asigurari Reasigurari S.A., con sede in Bucarest (RO), Via Scoala Floreasca, N. 24, Sector 1, 011644, autorizzata dalla Decisione n.511 del 18.07.2011 dal Autoritatea de Supraveghere Financiară di Romania ad esercitare le assicurazioni Classe 15, Ramo Cauzioni, ed in conformità all'art.36 della Direttiva 92/49/EEC della Unione Europea, autorizzata ad estendere tale esercizio in LPS nel territorio della Repubblica Italiana - giusta iscrizione nell'Albo Imprese in data 05.03.2012 al n. II.01145 , Codice IVASS 40444, ed in regola con il disposto della legge n. 348 del 10.06.1982 e successive modifiche ed integrazioni, che nel seguito del presente atto verrà indicata per brevità Società, e pertanto alle garanzie verso lo Stato e agli altri Enti Pubblici , in regola con il deposito della legge 10 giugno 1982 n. 348, e successive modificazioni e integrazioni, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di €.= (Euro,/00), a garanzia delle obbligazioni di cui alle premesse, a copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, all'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché il risarcimento di eventuali danni all'ambiente, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente fidejussione, a mezzo del sottoscritto signor, nato/a il 00/00/0000, nella qualità di, giusti poteri conferiti

La presente polizza ha la durata di anni 5 + 2 a partire dal:00/11/2017.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Durata della garanzia.

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

La durata della polizza è pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente Beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie riportate in premessa. Decorso tale periodo la garanzia sarà espressamente svincolata dall'Ente beneficiario.

Prestazione garanzia finanziaria per piani quinquennali.

La durata della garanzia finanziaria è pari a cinque anni, maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario dovrà verificare, tramite l'Ente di controllo, che non si siano manifestate le inadempienze riportate al paragrafo 1, punto 3, e potrà continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle predette inadempienze. Decorso il termine di validità, maggiorazione inclusa, la garanzia finanziaria è espressamente svincolata dall'Ente beneficiario e nulla potrà essere opposto alla società di assicurazione. Allo scadere dei cinque anni il contraente provvederà ad inviare all'Ente beneficiario nuova garanzia fidejussoria (da stipularsi con la stessa o con nuova società di assicurazione/banca) o, qualora la società di assicurazione/banca lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari ad almeno cinque anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente beneficiario può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per le inadempienze di cui sopra.

Qualora alla scadenza dei cinque anni non sia presentata nuova garanzia finanziaria, o il rinnovo di quella precedente, la relativa autorizzazione alla gestione dei rifiuti risulterà inefficace.

Art. 2 Delimitazione della garanzia

La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutata annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per l'esercizio di impianti di recupero e/o smaltimento di rifiuti, la chiusura, la messa in sicurezza compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, nonché per il risarcimento di eventuali danni



all'ambiente, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia della presente garanzia. Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, l'ammontare della cauzione si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di chiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale rivalutato.

Art. 3 Calcolo del premio o delle commissioni bancarie

Il premio o la commissione, per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4 Escussione o pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla Società entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento da parte dell'Ente beneficiario che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 5 Surrogazione

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente beneficiario in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente e obbligati solidali, successori e aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 6 Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale, o delle commissioni e dei supplementi del premio, non può in alcun caso essere opposto all'Ente beneficiario e non può essere posto a carico dell'Ente stesso. Imposte, spese e altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente beneficiario. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente beneficiario anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente garanzia, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 8 Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

..... il

IL CONTRAENTE



LA SOCIETÀ